



PROPOSTA DI LEGGE N. 35

presentata dai consiglieri
Sibau, Dipiazza, Revelant, Santarossa, Ziberna, De Anna

il 18 febbraio 2014

<<Interventi per la promozione e il sostegno di investimenti finalizzati al risparmio energetico in contesti produttivi>>

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

analizzando i dati relativi ai consumi energetici del comparto industriale italiano vediamo che negli ultimi anni si è verificato un aumento degli stessi, nonostante il settore dal 1990 abbia fatto segnalare un miglioramento di efficienza pari a circa 1/3 rispetto a quello del settore civile e nonostante la crisi economica abbia ridotto i livelli di produzione.

Il Politecnico di Milano da tre anni sta affrontando in maniera analitica il tema dell'efficienza energetica pubblicando l'Energy Efficiency Report che nel 2013 è arrivato alla terza edizione. Il Rapporto ha mostrato un quadro non molto incoraggiante in termini di sviluppo di una cultura imprenditoriale votata alla riduzione dei costi energetici. Nel 2012 la ricerca ha focalizzato la sua attenzione sul comparto industriale ed ha evidenziato come nel nostro Paese solo 17% delle imprese ha un energy manager, solo il 22% delle imprese adotta un approccio strutturato alla "gestione dell'energia" e solo 168 imprese sono certificate ISO 50001, contro le 2.234 imprese tedesche. A ciò si aggiunge il fatto che nel 90% dei casi l'efficientamento degli impianti è legato all'obsolescenza impiantistica e non ha nulla a che vedere con una programmazione attenta volta al risparmio nei consumi o nei costi energetici.

Nel contesto economico attuale le aziende tuttavia prefiggendosi obiettivi di efficienza energetica possono dare ossigeno a bilanci aggravati da una diminuzione dei volumi di affari e dal prezzo dell'energia che in Italia è molto più alto rispetto a quelli dei Paesi Europei a simile sviluppo industriale.

Per questo motivo la nuova strategia nazionale (SEN) approvata nel marzo 2013 mette l'accento sull'efficienza energetica, lanciando un programma volto a superare gli obiettivi europei al 2020 con un risparmio di quasi il 25% in più rispetto al riferimento europeo. Tale obiettivo potrà essere raggiunto attraverso la promozione all'utilizzo di tecnologie quali motori elettrici ad alta efficienza, inverter, cogenerazione, recupero di calore dal processo produttivo ed utilizzo di fonti rinnovabili (quali ad esempio le biomasse) per la produzione di energia e combustibili alternativi. Energy Efficiency Report 2013 dimostra, infatti, come tutte le soluzioni tecnologiche per l'efficientamento energetico appaiono economicamente sostenibili, in tutti gli ambiti di applicazione, anche in assenza di sistemi di incentivazione.

I principali ostacoli al perseguimento di questi obiettivi ed alla diffusione di una cultura imprenditoriale consapevole dell'importanza degli investimenti in campo energetico, tuttavia, sono due: il primo ha a che fare con i tempi di ritorno dell'investimento, il cosiddetto Pay-Back, che spesso sono giudicati troppo lunghi, il secondo invece riguarda i problemi di reperimento delle risorse finanziarie necessarie.

Per quanto riguarda il primo ostacolo, i Certificati Bianchi introdotti nella legislazione italiana dai decreti ministeriali del 20 luglio 2004 e s.m.i ed i Certificati Verdi previsti dal D. lgs. 28/2011 si stanno dimostrando degli strumenti di incentivazione efficaci, capaci di generare una crescita costante dei risparmi con un miglior rapporto costo-efficienza economico per lo Stato. Tali strumenti "di mercato" garantiscono un rientro

economico capace di ammortizzare in parte l'investimento nel breve periodo, quando il peso economico derivato dal risparmio reale di energia non è ancora efficace. Il limite forse di questo sistema di incentivazione è insito nel tessuto imprenditoriale italiano stesso, formato in particolare da piccole e medie industrie che non hanno al loro interno le figure professionali (energy manager) competenti e capaci di avviare le procedure per accedere al sistema. Per questo motivo, avvertendo la necessità di aumentare l'informazione e la formazione e renderle accessibili a tutti, la presente proposta di legge stanza delle risorse per la promozione di una nuova cultura del risparmio e dell'efficienza energetica, da attuarsi in collaborazione con le Camere di Commercio per arrivare al tessuto imprenditoriale locale con strumenti di formazione-informazione diretti o indiretti.

La presente proposta di legge tuttavia ha come obiettivo principale il superamento del secondo ostacolo e cioè la difficoltà di reperimento delle risorse finanziarie necessarie. Da una breve ed informale indagine con gli istituti bancari regionali emerge una precisa volontà di sostenere investimenti industriali finalizzati al risparmio energetico, ma la contingenza economica attuale non permette agli istituti di assumersi dei rischi così alti e per questo motivo il sostegno all'innovazione energetica nelle varie filiere produttive può essere raggiunto attraverso l'attivazione, da parte dell'Amministrazione regionale, di meccanismi di garanzia, che potrebbero sbloccare l'impasse dovuto alla difficoltà di reperimento di finanziamenti.

A tale fine il legislatore ha pensato di utilizzare uno strumento finanziario già esistente all'interno del FRIE (Fondo di rotazione per iniziative economiche (FRIE) di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, ovvero la Sezione per le garanzie istituita con legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), specificando tuttavia gli interventi finalizzati all'efficienza energetica per finanziare i quali i mutui possono essere garantiti. Tale scelta, ancorché forse delimitante, vuole mettere l'accento sugli interventi di risparmio energetico per guidare le imprese regionali nelle scelte di efficienza.

Per rendere più efficace il sistema, si è voluto inoltre coinvolgere nel processo, attraverso l'estensione del beneficio anche alle società che forniscono servizi energetici volti al miglioramento dell'efficienza energetica presso i propri clienti, con garanzia di risultato le cosiddette ESCO, che sul mercato dell'efficienza energetica possono giocare un ruolo fondamentale per la loro competenza specifica riconosciuta.

Passando all'esame dei possibili interventi finanziabili, troviamo sia quelli volti a ridurre i consumi di energia elettrica e/o termica tramite l'introduzione di nuovi processi tecnologici, quali la cogenerazione, che quelli diretti ad incentivare la produzione di energia, per il suo utilizzo diretto, tramite impianti alimentati da fonti rinnovabili che abbiano ottenuto la qualifica IAFR, nel rispetto delle disposizioni di cui al DM 18 dicembre 2008. Non vanno trascurati i piccoli interventi a cui potrebbero essere sottoposti gli impianti presenti negli edifici esistenti, purché volti ad incrementare la loro efficienza energetica, di cui al DM 28 dicembre 2012.

L'incentivo di finanziamento può essere esteso, da ultimo, anche per consentire all'azienda di usufruire della consulenza esterna di Energy management. Nello specifico, alla fruizione di servizi di analisi sui costi energetici, di programmi di monitoraggio, nonché di consulenza nell'espletamento delle pratiche di qualificazione degli impianti.

Concludendo, la crisi economico finanziaria associata ad un elevato prezzo dell'energia fa sì che l'efficienza energetica assuma un ruolo fondamentale per il tessuto imprenditoriale al fine di mantenere la competitività, portando notevoli benefici anche in termini ambientali, crediamo pertanto che tale provvedimento rappresenti un segnale importante ed uno strumento di promozione efficace di una sempre più necessaria crescita culturale sulle tematiche dell'efficienza energetica e pertanto si confida in una rapida e condivisa approvazione da parte dell'Aula.

SIBAU
DIPIAZZA
REVELANT
SANTAROSSA
ZIBERNA
DE ANNA

PROPOSTA DI LEGGE N. 35

<<Interventi per la promozione e il sostegno di investimenti finalizzati al risparmio energetico in contesti produttivi>>

Art. 1

(Finalità e obiettivi)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 12, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, promuove la realizzazione di investimenti finalizzati al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili in contesti produttivi e alla conseguente riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

2. La presente legge concorre al raggiungimento di obiettivi di risparmio e sviluppo energetico nel territorio regionale, di sostegno dell'innovazione energetica nel tessuto imprenditoriale e di promozione all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili in contesti produttivi, attraverso l'attivazione di un Fondo regionale di garanzia rivolto alle imprese che vogliono investire per il raggiungimento degli obiettivi indicati.

Art. 2

(Sezione di garanzia del FRIE)

1. Gli obiettivi di cui all'articolo 1 sono perseguiti attraverso interventi di agevolazione finanziaria a valere sulla Sezione per le garanzie del Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese).

Art. 3

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 2/2012)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 2/2012 dopo le parole <<aventi sede operativa nel territorio regionale>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché delle società che forniscono servizi energetici volti al miglioramento dell'efficienza energetica presso i propri clienti, con garanzia di risultato (ESCO), riconosciute dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), e certificate secondo la norma UNI-CEI 11352, in relazione a mutui per la realizzazione di investimenti di cui all'articolo 7, comma 2 bis.>>.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 2/2012 è inserito il seguente:

<<2 bis. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di risparmio e sviluppo energetico sul territorio regionale le garanzie di cui al comma 1 sono concesse, altresì, in relazione a mutui per la realizzazione di interventi di cui all'articolo 3 della legge regionale

PROPOSTA DI LEGGE N. 35

<<Interventi per la promozione e il sostegno di investimenti finalizzati al risparmio energetico in contesti produttivi>>

(PDL 35) (Interventi per la promozione e il sostegno di investimenti finalizzati al risparmio energetico in contesti produttivi).>>.

Art. 4

(Interventi ammissibili)

1. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 2/2012, come modificato dall'articolo 3, possono accedere alla Sezione di garanzia del FRIE, di cui all'articolo 2, per finanziare i seguenti interventi:

a) quelli volti a favorire il risparmio energetico e/o l'uso razionale di energia con la riduzione dei consumi di energia elettrica e/o termica, a parità di produzione, anche con l'introduzione di nuovi processi tecnologici, ivi compresa la cogenerazione;

b) quelli volti a incentivare la produzione per l'utilizzo diretto di energia tramite gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, al fine di accedere alla procedura di qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (qualifica IAFR), ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008 (Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 (Attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici);

c) piccoli interventi negli impianti e negli edifici esistenti volti a incrementare l'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012 (Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni), e al monitoraggio dei consumi energetici;

d) servizi di consulenza esterna di Energy management, volti a predisporre analisi sui costi energetici e programmi di monitoraggio e di riduzione duratura dei consumi energetici finali dell'impresa, nonché a espletare le pratiche di qualificazione degli impianti volte per accedere agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012.

Art. 5

(Promozione della cultura del risparmio energetico)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Camere di Commercio regionali a sostegno di attività aventi come obiettivo la promozione della cultura del risparmio energetico presso le imprese, nonché attività di consulenza, informazione e formazione rivolte alle imprese per comunicare gli strumenti di

PROPOSTA DI LEGGE N. 35

<<Interventi per la promozione e il sostegno di investimenti finalizzati al risparmio energetico in contesti produttivi>>

incentivazione e di promozione finalizzati al risparmio energetico, a livello regionale, statale e comunitario.

Art. 6

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 5 è autorizzata la spesa di _____ euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio _____ e del capitolo _____ di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributi alle Camere di Commercio regionali a sostegno di attività aventi come obiettivo la promozione della cultura del risparmio energetico presso le imprese".

PROPOSTA DI LEGGE N. 35

<<Interventi per la promozione e il sostegno di investimenti finalizzati al risparmio energetico in contesti produttivi>>

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia) è il seguente:

Art. 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;
- 1 bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
- 2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
- 3) caccia e pesca;
- 4) usi civici;
- 5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
- 6) industria e commercio;
- 7) artigianato;
- 8) mercati e fiere;
- 9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
- 10) turismo e industria alberghiera;
- 11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
- 12) urbanistica;
- 13) acque minerali e termali;
- 14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

PROPOSTA DI LEGGE N. 35

<<Interventi per la promozione e il sostegno di investimenti finalizzati al risparmio energetico in contesti produttivi>>

Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7*(Sezione per le garanzie)*

1. Le dotazioni della Sezione per le garanzie sono destinate all'attivazione di garanzie a condizioni agevolate a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, aventi sede operativa nel territorio regionale, **nonché delle società che forniscono servizi energetici volti al miglioramento dell'efficienza energetica presso i propri clienti, con garanzia di risultato (ESCO), riconosciute dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), e certificate secondo la norma UNI-CEI 11352, in relazione a mutui per la realizzazione di investimenti di cui all'articolo 7, comma 2 bis.**

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono concesse in relazione a mutui per la realizzazione di investimenti aziendali, nonché a operazioni di finanziamento a breve o di consolidamento finanziario a medio e lungo termine, a operazioni di riscadenzamento, sospensione temporanea, allungamento di piani di ammortamento per il rimborso di esposizioni finanziarie e ad altre operazioni finanziarie finalizzate al rafforzamento aziendale.

2 bis. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di risparmio e sviluppo energetico sul territorio regionale le garanzie di cui al comma 1 sono concesse, altresì, in relazione a mutui per la realizzazione di interventi di cui all'articolo 3 della legge regionale (PDL 35) (Interventi per la promozione e il sostegno di investimenti finalizzati al risparmio energetico in contesti produttivi).

3. Al fine di ridurre il rischio sottostante alle operazioni poste in essere a valere sulla Sezione per le garanzie è autorizzato l'accesso alle controgaranzie del Fondo europeo per gli investimenti e ad altre forme di controgaranzia, comprese le controgaranzie di cui all'articolo 14, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).

4. I confidi vigilati, autorizzati ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 385/1993, e operanti nel territorio regionale possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo, alle condizioni e previo possesso dei requisiti individuati attraverso bando.

5. Ai fini e ai sensi del comma 4, fino al 31 dicembre 2012, possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale, altresì, i confidi iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 385/1993.